# SCHEMA

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA**

l’ con sede in ……………….. Via ………… n. C.F. n.

……………….. P.I. ………………., rappresentato/a dal Dott. ................................................

nato/a a …………… il …………… , nella qualità di (di seguito “Ente”),

# E

Il Dipartimento dell’Università degli Studi di Palermo con sede in Via

………… n. ……… C.F. n. ……………….. P.I. ………………., rappresentato/a dal Prof.

................................................ nato/a a …………… il …………… , nella qualità di , di

seguito “Dipartimento” anche denominati le **Parti**;

# Premesso che:

* l'obiettivo del Dipartimento è un progetto conoscitivo orientato alla ;
* Il progetto scientifico del Dipartimento è finalizzato a ;
* accanto alle primarie funzioni didattiche e di ricerca, molte delle discipline insegnate nel Dipartimento hanno fondato la loro ragion d'essere proprio nella relazione con il territorio come componente fondamentale della missione educativa, facendo ricorso anche agli strumenti tecnologici più avanzati, nell’ambito della ;
* che l’Ente ;

-

* è obiettivo condiviso dalle Parti ;
* le Parti concordano sulla necessità di dare nuovo impulso all’instaurazione di un proficuo rapporto di collaborazione definendo criteri e modalità volti a dare certezze operative e a garantire la qualità dei risultati, attraverso la stipula di un accordo di collaborazione;

# Considerato che

* le Parti sono, altresì, interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all’effettuazione di ricerche scientifiche nel settore della le cui ulteriori tematiche potranno essere definite e concordate di volta in volta con appositi accordi attuativi;
* l’Ente riconosce le azioni del Dipartimento, nell’ambito della .
* che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

# si conviene e stipula quanto segue:

# Articolo 1

**Premesse**

Tutto quanto premesso e considerato costituisce parte integrante del presente accordo.

# Articolo 2

**Oggetto e ambiti di collaborazione**

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente lo La ricerca in particolare mira a coordinare le attività di ricerca scientifica dell’Ente con quelle del Dipartimento.

Le specifiche tematiche, i termini e le modalità di svolgimento della ricerca saranno definite e concordate di volta in volta con appositi accordi attuativi.

L’Ente dichiara la propria disponibilità ad ospitare all’interno della propria struttura uno spazio dedicato al Dipartimento (laboratorio di ricerca), che possa contenere

La collaborazione tra le parti consiste, altresì:

a) ;

b) ;.

Negli ambiti tematici di cui ai precedenti commi, le attività potranno realizzarsi tramite, ma non esclusivamente:

1. eventi o sistemi che favoriscano la ;
2. partecipazione, nei limiti consentiti dalla legge, a progetti nazionali e internazionali concernenti la ;
3. stipula di accordi con terze parti finalizzati alla realizzazione di progetti ed eventi a livello nazionale, europeo e internazionale coerenti con le finalità del presente accordo;
4. attività di ;
5. eventi e progetti riguardanti i ;
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

# Articolo 3

# Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il Dipartimento e l’Ente si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 del rapporto di collaborazione.

Le attività di studio e ricerca di cui all'art. 2 saranno svolte con il personale di entrambe le parti sia presso le strutture del Dipartimento che presso le strutture dell’Ente.

Il personale dei due Enti che si rechi presso la sede dell'altro Ente, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso l'Ente ospitante.

# Articolo 4

# Referenti

Il Dipartimento indica quale proprio responsabile dell’accordo il/la prof.ssa/re/dott.ssa/dott.; l’Ente indica quale proprio responsabile il/la . L’eventuale sostituzione del/i responsabile/i dell’accordo di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall’altra parte.

# Articolo 5

#  Decorrenza, Durata e Recesso

Il presente accordo, che non ha carattere esclusivo, ha durata di **anni 3** (tre) a decorrere dalla data di apposizione dell’ultima firma e potrà essere rinnovato per un uguale periodo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell’accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno sei mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R.

Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

# Articolo 6

**Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti.

# Articolo 7

**Uso reciproco del logo, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del logo e dell’identità visiva dell’università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.

L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

# Articolo 8

**Altre modalità di collaborazione**

Oltre alle forme previste dal presente accordo, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell’accordo.

# Articolo 9

**Proprietà Intellettuale**

I diritti sulle cognizioni, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto dei ricercatori ad essere riconosciuti autori del trovato.

# Articolo 10

# Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’accordo.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

# Articolo 11

**Coperture assicurative e sicurezza**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

# Articolo 12

**Oneri per l’attuazione**

Il presente protocollo non comporta oneri di spesa per le parti. Eventuali impegni di spesa saranno individuati nell’ambito dei singoli progetti che saranno realizzati.

# Articolo 13

**Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione operativa, si fa rinvio alle norme generali di legge.

# Articolo14 Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione di questa convenzione sarà competente il Foro di Roma.

# Articolo 15

**Bollo e Registrazione**

Il presente atto viene redatto in un unico originale con firma digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta mediante l’utilizzo di n. contrassegni da € recanti i numeri

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte che dovesse richiederla.

Letto, approvato e sottoscritto nelle date di apposizione delle firme digitali dei sottoscrittori.

|  |  |
| --- | --- |
| Dipartimento Il Direttore | (Ente)Il  |